



## Cos'è un living trust?

**Autore :** Redazione

**Data:** 25/02/2017

**Sono cittadina italiana, residente a Chicago. Ho un *living trust*, che contiene i miei beni Usa, con mio figlio. Vorrei istituirne un altro per la figlia, per i miei beni in Italia. Come fare?**

La struttura, posta in essere dalla lettrice, creando un ***living trust***, è coerente con le modalità che negli Usa vengono adottate in luogo delle procedure successorie.

I *living trust*, hanno come caratteristica:

- di essere *trust* revocabili,
- di essere un **trust** auto dichiarato,
- di mantenere una vasta serie di poteri in capo al disponente/*trustee*: il potere di modificare i beneficiari o quello di revocare il *trust*.

Funzionalmente, i *living trust* sostituiscono il **testamento**. La ragione quindi, del *living trust*, quale sostituto del testamento, risiede nel desiderio di evitare, dopo la morte del disponente, la procedura di **omologazione del testamento**, che comporta costi, formalità e notevole impiego di tempo; invece, subentra quale *trustee* la persona nominata dal disponente ed essa provvede al trasferimento del fondo in *trust* ai beneficiari o alla gestione a loro vantaggio qualora siano minorenni o di età inferiore a quella stabilita nell'atto istitutivo. In tali tipologie di *trust* il disponente attribuisce i propri beni progressivamente; cosicché al momento della sua morte, poco o nulla rimane nel suo patrimonio personale. Di siffatto *trust* il disponente è oltre che *trustee*,



beneficiario finché vive; al momento della sua morte, il *trustee* destina i beni del *trust* ai beneficiari designati senza necessità di passare attraverso la fase della gestione del patrimonio ereditario da parte dell'esecutore testamentario.

I *living trust* sono fiscalmente sconosciuti: per quanto riguarda i redditi, essi sono imputati al disponente, per quanto riguarda le imposte sulla successione, esse sono prelevate alla morte del disponente e gravano sul fondo in *trust*. Inoltre, essi sono inopponibili ai creditori del disponente. Il fisco americano, quindi, non lo riconosce ed è, quindi, a lui opponibile ma lo è ai fini civilistici. Va ricordato che i *living trust* possono essere comunque annullabili qualora fossero posti in essere con un intento fraudolento. Se questa è la situazione per i suoi *asset* americani e in base alle caratteristiche di tali *trust*, lo scenario italiano tra i paesi di *civil law*, è diametralmente opposto; infatti, in Italia con la ratifica della convenzione dell'Aja i *trust* possono essere istituiti ma devono sottostare ad alcuni dettami:, come individuati dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza. Infatti, seppur perfettamente lecito dal punto di vista del diritto del *trust* che un soggetto possa essere contemporaneamente disponente, *trustee* e beneficiario, è pur vero che i beni devono essere posti sotto il controllo del *trustee* per cui la Corte di Cassazione in varie pronunce del febbraio 2015 ha dichiarato i *trust* autodichiarati mancanti del requisito dell'effettivo spossessamento. Per tale motivo la prassi italiana induce a sconsigliare i *trust* autodichiarati. Altro elemento di differenziazione è che i *trust* in Italia devono essere irrevocabili e per tale motivo sono opponibili al fisco. Ciò determina che un *trust* revocabile potrebbe essere equiparato a un mero mandato in quanto se il disponente ritiene per sé il potere di "riprendersi i beni in qualunque momento" manifesta il mancato desiderio di spossessamento negando quindi la vera essenza del *trust*. Già da questi primi elementi la scelta tra istituire un *trust* negli Usa o uno in Italia segue logiche e conseguenze opposte.

Articolo tratto da una consulenza del rag. **Giuseppe Lepore**